

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 530)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 26 febbraio 1969 (V. Stampato n. 429)*

presentato dal Ministro delle Finanze

(FERRARI-AGGRADI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 3 marzo 1969*

Norme integrative della legge 23 febbraio 1960, n. 131,
concernente l'applicazione dell'imposta fabbricati sulla
base delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

All'articolo 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 131, è aggiunto il seguente comma:

« Per le unità immobiliari non ancora iscritte nel nuovo catasto edilizio urbano il reddito imponibile è determinato, fino a quando non sarà avvenuta la loro iscrizione, comparativamente alla rendita catastale aggiornata attribuita alle unità immobiliari simili già censite in catasto ».

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 131, è sostituito dal seguente:

« Qualora il reddito lordo effettivo delle unità immobiliari, considerate nel primo e

nel secondo comma dell'articolo 1, ridotto del 25 per cento sia superiore alla rendita catastale aggiornata con i coefficienti previsti dall'articolo precedente per oltre un quinto di questa, l'imponibile sarà determinato secondo le disposizioni dell'articolo 1 della legge 4 novembre 1951, n. 1219 ».

Art. 3.

All'articolo 3 della legge 23 febbraio 1960, n. 131, è aggiunto il seguente comma:

« Per l'accertamento dei redditi di cui al secondo comma dell'articolo 1 valgono, in quanto applicabili, le disposizioni portate dal Titolo I, Capo IV del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, e successive modificazioni ».

Art. 4.

La presente legge ha effetto dal periodo di imposta in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.